

DCO 204/2017/R/COM

Offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela e condizioni minime per il mercato libero per la capacitazione dei clienti finali domestici e delle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale

Osservazioni Anigas

Milano, 18 maggio 2017

PREMESSA

Con il presente documento Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 204/2017/R/COM che illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito all'introduzione delle offerte a *Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela* (cosiddetta offerta *PLACET*) e alle condizioni minime per il mercato libero per la capacitazione dei clienti finali domestici e delle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale.

OSSERVAZIONI GENERALI

In termini generali Anigas condivide la necessità di introdurre strumenti volti a promuovere una scelta più consapevole e attiva delle offerte presenti sul mercato libero dell'energia da parte dei clienti finali di piccole dimensioni, in attuazione delle disposizioni del DDL Concorrenza.

La cosiddetta capacitazione dei clienti finali risulta un obiettivo imprescindibile anche alla luce dei risultati del Monitoraggio Retail 2014-2015 (Rapporto 168/2017/I/COM). Infatti, nel suddetto Monitoraggio, tra gli obiettivi prioritari si individuano: i) l'aumento della trasparenza delle informazioni sulle condizioni contrattuali contenute nelle offerte commerciali, su cui i clienti finali domestici fondano la propria scelta e ii) il potenziamento degli strumenti di comparazione delle offerte, che permetterebbero anche a quel segmento di clienti finali meno attivi ancora in tutela, di scegliere con maggiore consapevolezza l'offerta migliore.

Un'offerta standard in termini di clausole contrattuali predefinite dall'Autorità, come quella delineata nel DCO, ma con livello di prezzo liberamente fissato dal venditore, in linea generale potrebbe rispondere a queste esigenze di maggiore trasparenza e confrontabilità per un consapevole passaggio sul mercato libero.

L'intero processo di capacitazione, tuttavia, dovrebbe avvenire in modo graduale e costante, attraverso il supporto e la massima collaborazione tra esercenti l'attività di vendita, regolatore e associazioni dei consumatori.

In tal senso, si auspica una campagna di comunicazione più incisiva rispetto a quanto realizzato per il meccanismo della Tutela SIMILE, in quanto solo un'azione estesa, che passi attraverso specifiche campagne informative di massa, sostenute non solo dall'Autorità stessa ma anche dalle istituzioni, potrà garantire il risultato sperato.

Con riferimento agli orientamenti presentati dall'Autorità per la definizione della PLACET Anigas illustra di seguito le proprie riflessioni e proposte, svolte con l'obiettivo di rendere la PLACET uno strumento semplice e appetibile che favorisca un primo approccio sul mercato libero da parte del cliente finale meno capacitato, coerentemente con gli indirizzi del DDL Concorrenza; ciò al fine di evitare successive modifiche alla disciplina dettate dalla necessità di implementare le previsioni normative della futura legge sulla concorrenza, posta l'attuale accelerazione dell'iter di approvazione.

In sintesi, Anigas richiede di:

- limitare al solo perimetro dei clienti domestici l'obbligo di offerta e la tipizzazione della struttura contrattuale;
- prevedere libertà del venditore nella definizione della struttura e del livello di prezzo, consentendogli anche la facoltà di operare differenziazioni sia a livello territoriale che per tipologia di uso;
- in adempimento alle previsioni dell'attuale testo del DDL Concorrenza, prevedere solo un obbligo di pubblicazione di un'offerta a prezzo fisso e di un'offerta a prezzo variabile a favore del perimetro dei clienti finali individuato nel DCO, il c.d. "mass market", nel rispetto delle condizioni contrattuali non derogabili definite dall'Autorità (c.d. condizioni minime).

La soluzione sopra delineata è coerente con le previsioni del DDL Concorrenza che attribuisce all'Autorità il ruolo di garante della confrontabilità delle offerte mediante i) la realizzazione e la gestione di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte, ii) la definizione dell'insieme delle informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto.

Infine, così strutturata la PLACET potrebbe rappresentare nell'ambito del superamento delle tutele di prezzo un'efficace soluzione da applicare ai clienti finali che alla data della rimozione del servizio di tutela non avessero concluso un nuovo contratto di libero mercato.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Ambito di applicazione soggettiva

Q1. Si condivide l'ambito di applicazione soggettiva illustrato? Se no, per quali ragioni?

Anigas non condivide la proposta dell'Autorità di far coincidere l'ambito di applicazione soggettiva della PLACET con il perimetro delle diverse disposizioni regolatorie afferenti il mass market (Codice di Condotta Commerciale, bolletta 2.0, fatturazione e recesso).

Gli esiti del Monitoraggio Retail prevedono infatti interventi volti a promuovere la capacitazione dei soli clienti finali domestici. Tale allargamento del perimetro rappresenterebbe pertanto un passo indietro nel processo di rimozione delle tutele in quanto presupporrebbe un allargamento del perimetro dei soggetti meritevoli di tutela di prezzo, equiparando i clienti non domestici, che il legislatore ha già ritenuto capacitati, ai clienti aventi diritto alla tutela di prezzo

Si ritiene necessario limitare l'ambito di applicazione soggettiva della PLACET ai soli clienti finali gas aventi diritto alla tutela di prezzo (domestici e condomini uso domestico fino a 200.000 Smc/a), rispondendo appieno agli obiettivi prioritari individuati nel Monitoraggio Retail.

Eventuali ampliamenti del perimetro, ai sensi delle previsioni attualmente contenute nel DDL Concorrenza, dovrebbero essere limitati agli obblighi di pubblicazione di un'offerta a prezzo fisso e di un'offerta a prezzo variabile, senza vincoli in termini di obblighi di offerta e condizioni contrattuali standard di riferimento.

Pertanto nei confronti dei clienti non domestici con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno vigerebbe solamente l'obbligo di pubblicazione delle offerte ai sensi del DDL Concorrenza (art 30.2), mentre nei confronti dei clienti domestici verrebbe applicato l'obbligo di offerte PLACET (a prezzo libero e a condizioni contrattuali predefinite) unitamente alla relativa pubblicazione ai fini della comparazione.

Parimenti, con riferimento al settore elettrico, si ritiene necessario limitare l'obbligo di offerta della PLACET ai soli clienti finali domestici in quanto funzione dell'obiettivo di capacitazione, o comunque circoscriverne il perimetro non oltre l'area degli attuali clienti che beneficiano della Maggior Tutela.

Ciò fatto salva la facoltà del venditore di estendere l'offerta PLACET a una platea più ampia di clienti finali (clienti finali gas "altri usi" e altri clienti finali elettrici).

Si ribadisce infine la necessità di dare ampia informazione in merito all'offerta PLACET in modo che i clienti finali *retail* possano acquisire maggiore dimestichezza e fiducia nel mercato libero in vista della prossima rimozione delle tutele di prezzo previste dal DDL Concorrenza.

Tempistiche di attuazione

Q2. Si condivide la tempistica di entrata in vigore per tutti i fornitori del libero mercato? Se no per quali motivi?

Q3. Si condivide la tempistica di entrata in vigore per i fornitori ammessi alla Tutela SIMILE? Se no per quali motivi?

Anigas non condivide la tempistica di entrata in vigore prospettata in quanto l'implementazione di un tale strumento, dagli impatti così rilevanti sui sistemi ICT, necessita di un periodo di almeno sei mesi dal momento della definizione di tutto il quadro normativo-regolatorio di riferimento, anche tenuto conto delle attuali previsioni del DDL Concorrenza.

Inoltre, non si ravvede l'urgenza di implementare le disposizioni propedeutiche alla continuazione della Tutela Simile posto che un esiguo numero di clienti finali ha sottoscritto la Tutela Simile nei primi mesi del 2017 e/o vi ha, comunque, fino ad ora aderito.

Tenuto conto dell'incertezza delle tempistiche di approvazione del DDL Concorrenza, laddove la disciplina di dettaglio della PLACET fosse definita verso la fine del 2017 e posto il termine della Tutela Simile fissato al 30 giugno 2018 (art. 2.2 Allegato A alla delibera 369/2016), si ritiene opportuno prevedere:

- soluzioni ad hoc provvisorie di prolungamento dei contratti di Tutela Simile la cui fornitura sia stata avviata entro il mese di giugno 2017, con applicazione delle condizioni di Maggior Tutela, senza prorogare lo sconto previsto in fase di attivazione;
- la decorrenza dell'obbligo di offerta PLACET a valle del termine della Tutela Simile, evitando sovrapposizione tra le due offerte per evitare di ingenerare confusione nei clienti finali nonché discriminazioni tra i fornitori ammessi alla Tutela Simile e gli altri operatori.

Infatti, stante la necessità di almeno 6 mesi per lo sviluppo dell'offerta PLACET e le relative modifiche ai sistemi ITC, ai clienti con contratti in Tutela Simile in scadenza a marzo 2018 i venditori sarebbero in grado di trasmettere al cliente finale entro l'1 gennaio 2018 la sola comunicazione sugli effetti del termine del contratto (art. 11.6 dell'Allegato A dalla delibera 369/2016), avvisandoli dell'automatico passaggio alla PLACET in caso di mancata conclusione di un nuovo contratto di fornitura sul mercato libero. L'invio delle informazioni di dettaglio della PLACET avverrebbe solo a valle dell'applicazione della relativa offerta, post 1 marzo 2018.

Obblighi in capo ai fornitori

Q4. Si condividono gli obblighi informativi? Se no per quali motivi?

Q5. Si ritiene debbano essere previsti ulteriori obblighi rispetto a quelli sopra individuati? Se sì, quali?

Anigas ritiene che l'obbligo informativo in fase precontrattuale sull'esistenza dell'offerta PLACET debba limitarsi all'indicazione della pagina web nell'ambito del proprio sito internet dedicata alla suddetta offerta PLACET, secondo le modalità definite da ogni esercente. Ciò potrebbe esplicitarsi ad esempio in una modifica della

Nota informativa per il cliente finale avente diritto al servizio di tutela, di cui all'Allegato 4 alla delibera 104/2010.

Anigas valuta positivamente l'intenzione dell'Autorità di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle offerte PLACET, nelle more della definizione di un portale web dedicato per la confrontabilità delle offerte del mercato libero previsto dal DDL Concorrenza.

Si ritiene, infatti, che tale pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, laddove obbligatoria e organizzata in maniera analoga al TrovaOfferte - in cui è previsto l'inserimento da parte del cliente finale dei dettagli della tipologia di uso e/o consumo nonché dell'ubicazione territoriale della fornitura energetica richiesta – renderebbe l'offerta PLACET uno strumento efficace e trasparente, intercettando la differenziazione delle tariffe di distribuzione e trasporto, nonché eventuali differenziazioni operate dai venditori, rimandando eventuali ulteriori osservazioni a valle della pubblicazione della specifica consultazione preannunciata al paragrafo 1.14 del DCO.

Infine, si evidenzia la necessità di limitare il monitoraggio di cui al punto 3.12 del DCO, al fine di non aggravare ulteriormente i già onerosi carichi di reporting dei venditori.

Struttura della documentazione contrattuale

Q6. Si condivide la tipizzazione della struttura dei contratti dell'offerta PLACET? Se no per quali motivi?

Q7. Si ritiene che la struttura della documentazione contrattuale dell'offerta PLACET sia completa? Se no, indicare l'eventuale documentazione integrativa.

Sebbene si comprendano le finalità perseguite dall'Autorità mediante la tipizzazione dei contratti PLACET, si ritiene eccessivo l'intervento proposto sulla struttura della documentazione in quanto relativo a un contratto di libero mercato per il quale l'Autorità è già intervenuta nel disporre condizioni minime non derogabili (TIF).

In generale, si rileva che la documentazione contrattuale dovrà contenere comunicazione relativa agli elementi di cui al punto 4.3, lasciando libertà all'esercente sulla forma di rappresentazione e spiegazione dei medesimi (quanti fogli/moduli con separata evidenza), dando la possibilità al venditore di rendere più snella la documentazione e condensare gli allegati proposti in un unico modulo.

Infine, non si ritiene necessario inserire:

- il fac-simile bolletta in quanto non solo esula dalle finalità di capacitazione del cliente finale, ma essendo frutto di valutazioni commerciali del venditore, potrebbe mutare nel tempo e quindi essere superato prima della decorrenza della fornitura al cliente finale;
- i 2 moduli distinti per la presentazione dei reclami (generici e per fatturazione di importi anomali), stante la possibilità di scaricarli dal sito dell'operatore;
- il modulo relativo ai dati catastali in quanto non obbligatoriamente previsto dall'attuale disciplina vigente;

- la scheda informativa sulle agevolazioni fiscali nel caso di adozione del perimetro di applicazione proposto nel DCO, prevedendone la sostituzione con il modulo relativo alle agevolazioni fiscali, già in essere presso i venditori.

Modulo delle condizioni generali di fornitura

Q8. Si reputa utile la stesura di un modulo delle condizioni generali di fornitura da parte dell’Autorità, che il venditore può eventualmente utilizzare per la formulazione delle offerte PLACET? Se no per quali motivi?

Q9. Si preferisce, in alternativa, la predisposizione delle condizioni generali di fornitura tipo vincolanti che devono essere obbligatoriamente utilizzate dal venditore? In questo caso, si condividono le modalità operative per la sua definizione?

Come già espresso ai quesiti Q6 e Q7 sulla tipizzazione della struttura dei contratti dell’offerta PLACET, anche per quanto riguarda le condizioni generali di fornitura si ritiene che il modulo predisposto dall’Autorità debba costituire solo un riferimento, in quanto si ritiene che la standardizzazione obbligatoria prospettata ecceda le finalità perseguite, minando la libertà contrattuale dei venditori sul libero mercato. Ciò fatto salvo il divieto di integrare l’offerta PLACET con clausole aggiuntive incompatibili con quelle del modulo di riferimento.

La soluzione di compromesso da Anigas prospettata, di uniformare i contenuti mantenendo libertà di formulazione, risulta coerente con le previsioni del DDL Concorrenza e fa salvo l’obiettivo che l’Autorità intende realizzare, ovvero di offrire ai clienti contratti con contenuti pre-determinati dall’Autorità e pertanto affidabili, consentendo ai clienti di sviluppare fiducia nel mercato.

Non si ritiene, infatti, necessario perseguire la completa standardizzazione dei moduli contrattuali in quanto l’elemento di confrontabilità su cui verterà la scelta dell’offerta PLACET da parte del cliente finale sarà solo il prezzo.

Il Tavolo di lavoro permanente con gli *stakeholders* dovrebbe comunque essere mantenuto al fine di un aggiornamento costante del modulo di riferimento.

Contenuto delle condizioni generali di fornitura

Q10. Si concorda in merito all’elenco delle clausole generali di fornitura indicate? Risultano esse esaustive o si ritiene debbano essere previste ulteriori clausole? Se sì, quali?

Anigas propone di inserire anche la clausola relativa al consenso rilasciato dal cliente finale per consentire al distributore l’accesso al misuratore sia ai fini della lettura e/o necessità di intervento sull’apparato di misura, nonché per la disalimentazione in caso di morosità ai sensi della vigente regolazione.

Resta inteso che gli esercenti procederanno a definire le casistiche di risoluzione del contratto in coerenza con la disciplina civilistica di riferimento e, a seconda delle modalità di conclusione del contratto, potranno prevedere di rifiutare di concludere un contratto con il singolo cliente finale usufruendo di tutti gli strumenti di valutazione di affidabilità creditizia del cliente.

Q11. Si concorda con quanto esplicitato nell'“Oggetto del contratto” in tema di divieto delle forniture congiunte? Se no, per quali ragioni?

Non si concorda con la previsione di divieto di forniture congiunte in quanto l'offerta *dual fuel* rappresenta un'opzione che i venditori potrebbero utilizzare per proporre condizioni economiche più vantaggiose, senza precludere la confrontabilità delle offerte, come già oggi previsto nel TrovaOfferte.

La facoltà degli operatori di proporre offerte PLACET *dual fuel* renderebbe la PLACET uno strumento maggiormente promuovibile dai venditori, con chiari benefici per i clienti finali in termini di risparmio.

Anigas ritiene invece che la previsione di assenza di servizi aggiuntivi soddisfi la previsione del DDL Concorrenza in termini di omogeneità delle offerte, al fine di garantirne l'effettiva confrontabilità.

Q12. Si condividono le modalità di “Conclusione del contratto” individuate e le relative tempistiche? Si ritiene preferibile che la conclusione avvenga mediante la formulazione della Proposta di contratto da parte del cliente finale? Motivare la risposta.

Q13. Si condivide la tempistica indicata nell' “Inizio della fornitura e modalità di comunicazione della diversa data di inizio della fornitura o di mancato avvio” in merito all'avvio della stessa? Se no, quale tempistica si ritiene idonea?

Anigas ritiene opportuno che, così come oggi previsto, l'esercente abbia facoltà di scegliere la modalità di conclusione del contratto (contratto proposto dal venditore con adesione del cliente oppure contratto proposto dal cliente finale con risposta del venditore) in quanto ogni esercente ha già sviluppato le proprie modalità di sottoscrizione dei contratti sul libero mercato e questo aspetto non sembra rilevante ai fini della comparabilità delle offerte.

Laddove la conclusione del contratto coincidesse con la firma dello stesso da parte del cliente, il termine per l'inizio della fornitura dovrebbe essere fissato a 60 gg (in luogo dei 45 previsti nel DCO), salvo l'obbligo del venditore di comunicare il mancato rispetto dei termini.

Infine, con riferimento alla revoca dello switching, non si condivide il passaggio in cui si esplicita che l'efficacia del contratto sia condizionata alle sole informazioni sulla sospensione per morosità. Ai sensi dell'attuale disciplina (art.8.1 TIMG), infatti, il venditore ha la facoltà di revocare lo *switching* a valle della ricezione di tutta una serie di indicazioni sul punto di riconsegna che non riguardano solamente la morosità ma anche il mercato di provenienza, le date di eventuali altre richieste di switching eseguite nel corso dell'ultimo anno, nonché l'accessibilità o meno del PdR.

Q14. Si condivide che la “Durata del contratto” sia indeterminata con il solo rinnovo annuale delle Condizioni tecniche economiche, o si ritiene opportuno prevedere una durata predefinita, ad esempio annuale?

Anigas condivide con la previsione di una durata indeterminata del contratto con previsione di un rinnovo ogni 12 mesi delle condizioni tecnico-economiche.

Q15. Si condivide quanto previsto in relazione alle “Eventuali modalità di rinnovo e condizioni applicate”? Motivare la risposta.

Anigas rimanda alle osservazioni al quesito Q47 ed evidenzia l’opportunità di prevedere modalità di comunicazione mediante i canali digitali ad esempio con comunicazioni dematerializzate a mezzo email o con la predisposizione di appositi strumenti informatici quali applicazioni per smartphone e/o via web che certifichino l’identità del cliente.

Q16. Si ritiene correttamente individuata la disciplina per le “Prestazioni di competenza del Distributore”?

Anigas non condivide la limitata applicazione alla sola voltura del contributo fisso di 23 euro già previsto nel settore elettrico, sia dal TIC e dalla TUTELA SIMILE, anche per le prestazioni di disattivazione (su richiesta del cliente o a seguito di morosità) e riattivazione a seguito di morosità, nonché variazione di potenza. Il venditore dovrebbe avere titolo a richiedere analogo contributo anche per tali prestazioni, in aggiunta ai costi passanti richiesti dal distributore.

Q17. Si condivide quanto proposto per le “Forme di garanzia richieste al cliente finale”? Se no, per quali ragioni?

Posto che Anigas ritiene opportuno limitare il perimetro di applicazione della PLACET ai soli clienti gas aventi diritto alla tutela di prezzo, non si condividono le forme di garanzie richieste al cliente finale. In particolare, si ritiene che la forma della fidejussione debba essere prevista solo per i clienti finali non domestici.

Pertanto si ritiene opportuno prevedere che il deposito cauzionale costituisca l’unica forma di garanzia richiesta per il cliente domestico e che il venditore abbia facoltà di richiederla anche nel caso di pagamento tramite addebito automatico. Ciò per far fronte al rischio comunque sussistente e già riscontrato di revoca della domiciliazione da parte di un cliente finale con successivo recesso e quindi conseguente rischio credito in capo al venditore.

Si richiede, inoltre, di prevedere la possibilità per l’operatore, allorquando la proposta contrattuale giunga da parte del cliente, di richiedere un deposito cauzionale integrativo in relazione all’esito della verifica sul profilo di rischio.

Q18. Si condivide quanto indicato in relazione alle “Modalità di emissione della fattura”?

Non si condivide la previsione secondo la quale il venditore non è titolato a chiedere importi aggiuntivi nel caso di richiesta del cliente finale di emissione cartacea della bolletta, stante l’individuazione del formato elettronico quale modalità normale di emissione della fattura.

Inoltre si propone di non stabilire a priori la soglia al di sotto della quale sia prevista la facoltà del venditore di non richiedere il pagamento. Il valore di tale soglia – pari a 10 euro nel DCO - dovrebbe essere definito liberamente da ciascun venditore.

Q19. Si condivide quanto indicato in relazione alle “Tempistiche e modalità di pagamento”?

Anigas propone che la modalità di pagamento tramite addebito automatico venga considerata come la modalità a titolo gratuito.

Per le altre modalità di pagamento il venditore potrà decidere di applicare eventuali addebiti.

Q20. Si condivide quanto indicato in relazione alla “Rateizzazione”?

Si condivide quanto indicato in relazione alla “Rateizzazione”.

Q21. Si condivide quanto indicato in relazione alla disciplina degli “Interessi di mora”?

Si condivide quanto indicato in relazione alla disciplina degli “Interessi di mora”.

Q22. Quali altri aspetti delle clausole individuate si ritengono critici? Motivare la risposta e fornire proposte alternative.

Come meglio osservato di seguito, Anigas ritiene opportuno prevedere libertà del venditore nel definire la struttura e il livello di prezzo delle offerte PLACET, libertà che si esplicherebbe anche nell’eventuale previsioni di bonus (per esempio: sconti rispetto al servizio di tutela).

Infine, laddove l’ambito di applicazione venisse esteso ai non domestici, Anigas ritiene opportuno eleggere uno specifico Foro competente relativamente a tale categoria di clienti, così come consentito ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Condizioni tecnico economiche

Q23. Si ritiene opportuno mantenere, almeno per un primo periodo, un prezzo offerto unico a livello nazionale o si ritiene opportuno che il prezzo sia differenziato fin da subito per ambiti definiti da ciascun venditore?

Anigas ritiene opportuno prevedere fin dall’avvio dell’offerta PLACET che il venditore abbia facoltà di definire un prezzo differenziato a livello territoriale al fine di garantire un maggiore allineamento dell’offerta al costo effettivamente sostenuto per servire i clienti finali, anche tenuto conto delle notevoli differenze di costo legate al diverso rischio credito per morosità a livello nazionale.

Come già sottolineato al quesito Q4, tale differenziazione non osterebbe la confrontabilità delle offerte, stante la possibilità di organizzare il Portale Web in modo analogo a quanto già oggi implementato per il TrovaOfferte.

Resta in ogni caso inteso che non sussiste alcun obbligo in capo al venditore di offrire la PLACET negli ambiti territoriali in cui il medesimo non sia già presente, posto l’elevato costo di avviare limitate forniture gas in nuovi ambiti territoriali.

Q24. Si condivide il divieto di differenziare il prezzo offerto all’interno della stessa tipologia di cliente? Se no, per quali motivi?

Si ritiene che la facoltà di differenziare il prezzo offerto all'interno della stessa tipologia di cliente (in funzione della tipologia di uso quale cottura, acqua sanitaria e riscaldamento ovvero potenza per il power) non sia in contrasto con la finalità perseguita di dotare i clienti finali di un'offerta facilmente confrontabile, in quanto tale differenziazione potrebbe essere facilmente gestita a livello di Portale Web, come già oggi previsto nel TrovaOfferte.

Anigas ritiene che l'offerta PLACET potrebbe trovare maggiore diffusione e avere maggiori ricadute positive sul mercato finale laddove fosse riconosciuta al venditore la facoltà di differenziare l'offerta sia a livello territoriale che nell'ambito della stessa tipologia di uso.

Q25. Si condivide la periodicità mensile proposta in relazione alla validità delle offerte?

Si condivide di prevedere la possibilità che il venditore aggiorni il prezzo della propria offerta PLACET con cadenza mensile per i potenziali nuovi clienti, ma senza obbligo di aggiornamento, in un'ottica di maggiore flessibilità lasciata al venditore.

Gas naturale

Q26. Si condivide l'orientamento relativo alle componenti di costo della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema?

Q27. In particolare, si condivide l'applicazione, nell'ambito dell'offerta PLACET, dell'elemento QTFi della componente QT, definito annualmente dall'Autorità?

Pur ribadendo la propria contrarietà alla definizione di vincoli di *pricing*, rispetto a quanto proposto nel DCO Anigas, data la natura passante delle tariffe di trasporto e distribuzione, nonché degli oneri fiscali, non condivide l'orientamento dell'Autorità di escludere dai costi passanti l'elemento variabile QTV della componente QT, a copertura delle perdite di rete e del gas non contabilizzato in quanto il mantenimento dell'attuale formulazione di QT renderebbe maggiormente confrontabile la PLACET con l'offerta del servizio di tutela.

Si rammenta a proposito che su tali oneri il venditore non possiede alcuna leva di controllo.

Inoltre, tale formulazione distinta costituirebbe per il venditore una complicazione a livello bilancistico al fine della corretta suddivisione delle voci di costo e ricavo del trasporto.

Clienti domestici e altri usi fino a 50.000 Smc/anno

Q28. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia gas naturale, distinta in una componente espressa in quota punto/anno (€/PDR) e in una componente espressa in quota energia (€/Smc)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?

Q29. Si condividono gli orientamenti relativi alla formula dell'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?

Ribadendo quanto già espresso allo spunto Q1 in merito alla necessità di restringere l'ambito di applicazione della PLACET ai soli clienti finali gas aventi diritto alla tutela di prezzo, Anigas ritiene opportuno che l'obbligo di offerta PLACET riguardi i vincoli minimi previsti dal DDL Concorrenza, ovvero due formule di prezzo di cui una fissa e una variabile.

Non si condivide invece la previsione di definizione di vincoli relativi alla struttura e alla formula di prezzo, posto il regime di mercato libero in cui si configura tale offerta PLACET e gli oneri di implementazione per gli operatori.

In altre parole gli operatori devono essere liberi di utilizzare le strutture di *pricing* (fisse o variabili) già in portafoglio senza l'imposizione di una struttura definita ex ante dall'Autorità.

Rispetto alla proposta prospettata nel DCO, Anigas evidenzia come l'offerta "a prezzo variabile" con una struttura che prevede una quota punto/anno (€/PDR) e una quota energia in funzione dei volumi prelevati (€/Smc), indicizzata in base all'andamento del valore del gas sul mercato all'ingrosso, sia quella più funzionale all'obiettivo perseguito di capacitazione del cliente finale e al contempo uno strumento univoco e consono al passaggio sul mercato libero da parte dei clienti finali che alla data della rimozione delle tutele di prezzo non avessero concluso un nuovo contratto di libero mercato.

Q30. In relazione all'offerta "a prezzo variabile" si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi PVOL_T e la formula di aggiornamento proposta?

Pur ribadendo la propria contrarietà alla definizione di vincoli di *pricing*, rispetto a quanto proposto nel DCO, Anigas non condivide affatto la formula di aggiornamento proposta per la componente energia applicata ai consumi.

La formula di aggiornamento con variazione "percentuale" delineata dall'Autorità, infatti, non permetterebbe al fornitore di impostare delle efficaci coperture di prezzo e di considerare all'interno del prezzo eventuali costi "incomprimibili" (es. spread TTF-PSV). Si riterrebbe più adeguata la replica di una formula di indicizzazione "a variazione assoluta", analoga a quella attualmente prevista nelle condizioni economiche del servizio di tutela.

Qualora si volessero introdurre dei vincoli di *pricing* in termini di formula di aggiornamento, sarebbe necessario sostituire la formula delineata nel DCO con la seguente:

$$P_{VOL}^T = P_{VOL}^{T-1} + (P_ING^T - P_ING^{T-1})$$

dove:

- P_ING^T è il valore del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T oggetto di aggiornamento, calcolato pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T;
- P_ING^{T-1} è il valore del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento.

Q31. Si ritiene preferibile, per la determinazione del valore nel mercato del gas all'ingrosso, che esso sia definito in maniera unica dall'Autorità o che possa essere lasciata flessibilità al venditore?

Q32. Quali mercati ulteriori rispetto al TTF, possono essere considerati sufficientemente liquidi?

Anigas rimanda alle osservazioni al quesito Q30 ed evidenzia che, qualora si volessero introdurre dei vincoli di *pricing* in termini di formula di aggiornamento, sarebbe preferibile utilizzare il riferimento al *hub* TTF, in analogia a quanto previsto nel servizio di tutela.

Clienti altri usi tra 50.000 e 200.000 Smc/anno e condomini uso domestico fino a 200.000

Q33. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia gas naturale, unicamente strutturata in una componente espressa in quota energia (€/Smc)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?

Come già espresso al quesito Q1, Anigas non condivide la previsione di obbligo di offerta PLACET ai clienti diversi da quelli dell'attuale perimetro della tutela di prezzo.

Con riferimento ai condomini uso domestico, si ribadisce quanto espresso in merito ai clienti domestici ai quesiti Q28 e Q29.

Q34. Si condividono gli orientamenti relativi all'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?

Pur comprendendo i vincoli delle previsioni di cui al DDL Concorrenza, Anigas evidenzia come la configurazione delle offerte a prezzo fisso dovrebbe essere oggetto di libertà commerciale dell'esercente, in quanto ritiene che tale formula di prezzo implichi un maggior rischio e una maggiore necessità di coperture di prezzo per il venditore.

Q35. In relazione all'offerta "a prezzo variabile" si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi PVOL_T e la formula di aggiornamento proposta? In particolare si condivide l'individuazione del parametro β ?

Si rimanda a quanto già espresso al quesito Q 30.

Condizioni Tecnico Economiche trascorsi 12 mesi

Q47. Si condividono le previsioni in merito al rinnovo delle condizioni tecniche economiche dell'offerta PLACET?

Anigas non condivide la previsione in merito al rinnovo delle condizioni tecniche economiche dell'offerta PLACET, ovvero di prevedere che in caso di passività del cliente finale venga applicata l'offerta PLACET in vigore al momento in cui viene effettuata la comunicazione. Tale previsione infatti non è coerente con i presupposti

del libero mercato e pertanto minerebbe il dispiegamento degli effetti positivi della concorrenza tra operatori.

I venditori accolgono con favore la definizione di un'Offerta PLACET che rappresenti un efficace strumento per traghettare i clienti finali dal mercato in tutela al libero, accrescendone la fiducia verso tale mercato.

Consci del fatto che le condizioni economiche sono l'unico elemento di comparazione dell'Offerta PLACET delineata dall'Autorità, è presumibile che gli operatori – in analogia alla Tutela Simile – si attivino per definire offerte PLACET a condizioni vantaggiose per il cliente finale in tutela, condizioni tuttavia non economicamente sostenibili dai venditori per un periodo di tempo indeterminato.

Viceversa, quanto previsto al punto 4.79 in merito al rinnovo delle condizioni tecniche economiche dell'offerta PLACET minerebbe fin dal principio il successo di tale strumento in quanto si tradurrebbe nell'applicazione a tempo indeterminato di un prezzo formulato con finalità di acquisizione del cliente finale che non tiene conto delle informazioni sul cliente relative ad esempio ai consumi o che si possono acquisire solo in una fase successiva e che consentirebbero la differenziazione dei prezzi di rinnovo. Tale vincolo di prezzo sarebbe pertanto non sostenibile.

Pertanto si prevede che in fase di rinnovo il venditore possa formulare un'offerta PLACET con condizioni tecnico economiche diverse da quelle offerte ai nuovi clienti in fase di acquisizione.

Q48. Gli obblighi di comunicazione a favore del cliente sono stati correttamente individuati o sono, invece, necessarie ulteriori informazioni?

Non si condividono gli obblighi di comunicazione al cliente finale in merito all'esistenza e al confronto di convenienza "ex post" tra due offerte PLACET, una con formula a prezzo fisso e una a prezzo variabile. Ciò in quanto non solo si ravvisano difficoltà di implementazione nei sistemi informativi dei venditori del calcolo relativo alla spesa annua che avrebbe sostenuto il cliente se avesse sottoscritto l'altra formula di offerta (previsto al punto 4.80, ii del DCO), ma soprattutto si ritiene che tale fuorviante informativa ingenererebbe solo confusione nel cliente, distorcendo le sue aspettative in termini di spesa e/o risparmio futuro.

Tutela SIMILE e offerte PLACET

Q49. Quali si ritengono essere i vantaggi e gli svantaggi dell'offerta "a prezzo fisso" e dell'offerta "a prezzo variabile" rispetto a quanto sopra indicato?

Q50. Quale formula di offerta si ritiene preferibile per i clienti che, al termine del contratto di Tutela SIMILE, non effettuano una esplicita scelta relativamente a un'altra offerta?

Si rimanda alle osservazioni al quesito Q3 con cui Anigas segnala la necessità di soluzioni ad hoc provvisorie di prolungamento dei contratti di Tutela simile, la cui fornitura sia avvenuta entro il mese di giugno 2017. Ciò al fine di tener conto dei tempi tecnici necessari per l'implementazione della PLACET.

Anigas rileva inoltre la necessità di riconoscere all'operatore libertà su quale PLACET, tra quella a prezzo fisso e quella variabile, applicare ai clienti che al termine del contratto in Tutela Simile non abbiano effettuato alcuna scelta.

Revisione delle condizioni contrattuali delle offerte del mercato libero

Q51. Si ritiene che le clausole non derogabili siano state correttamente individuate?

Q52. Quali ulteriori clausole non derogabili devono essere ulteriormente considerate?

Q53. In relazione alla "Conclusione del contratto", si condividono le tempistiche previste nel caso di Proposta di contratto da parte del cliente, per la comunicazione dell'accettazione o del rifiuto da parte del fornitore?

Posta la previsione di introduzione dell'offerta PLACET e a valle dell'evoluzioni del mercato, Anigas ritiene opportuno avviare un tavolo di confronto al fine di prevedere maggiore flessibilità sul mercato libero, eventualmente alleggerendo le clausole inderogabili fino ad ora previste.